

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2175 del 23/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S. per l'attività di allevamento bestiame (bovini) e coltivazione fondo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2308 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.20719/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla richiesta dall'impresa "SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S." per l'attività di allevamento bestiame (bovini) e coltivazione fondo.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-3711 del 07/08/2020 adottata da ARPAE per la Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S.**" per l'impianto ubicato in Comune di Guastalla - Via Pizzamiglia n.15 – Loc. San Girolamo – Provincia di Reggio Emilia per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Guastalla ad ARPAE in data 20/06/2025 e acquisita al protocollo con PG/112205 del 20/06/2025 – pratica Sinadoc n.20719/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S.**" (P.IVA 00560430357) con sede legale nel Comune di Guastalla - Via Pizzamiglia n.8 – Loc. San Girolamo - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **allevamento bestiame (bovini) e coltivazione fondo** svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Guastalla - Via Pizzamiglia n.15 – Loc. San Girolamo - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli

abilitativi settoriali:

- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale n.2/2024;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

CONSIDERATO che:

- la domanda è stata presentata per la costruzione di una nuova stalla da rimonta a stabulazione libera a lettiere permanenti con cuccette di capienza pari a 220 capi e di una nuova stalla per il benessere animale a stabulazione libera a lettiere permanenti ad uso infermeria, sala parto e vitelli di capienza pari a 80 capi;
- il numero dei capi di bovini presenti nell'insediamento produttivo a fine intervento sarà superiore al numero attuale e l'attività rientrerà tra quelle a ridotto inquinamento art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06, di cui all'allegato 4 della DGR 2236/2009 e s.m.i. (attività 4.37) e pertanto soggetta al titolo abilitativo "Aria";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica

degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del RR n. 2/2024;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4, commi 1 e 2 del DPR n.59/2013, la documentazione a completamento, richiesta da ARPAE, con nota PG/196264 del 05/11/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita agli atti di ARPAE con PG/205331 del 19/11/2025 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "**SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S.**" per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **allevamento bestiame (bovini) e coltivazione fondo** ubicato in Comune di Guastalla - Via Pizzamiglia n.15 – Loc. San Girolamo, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "**SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S.**" (P.IVA 00560430357) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Guastalla - Via Pizzamiglia n.15 – Loc. San Girolamo - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito

riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n.152/06 (artt. 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale n.2/2024	Arpae
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95.	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato D "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Guastalla ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Guastalla e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.20719/2025

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche

La presente autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico S1 in cui confluiscono le acque reflue assimilate alle domestiche prodotte dall'attività di lavaggio della sala latte e le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello spogliatoio della sala latte.

Le acque reflue sono trattate con un impianto di depurazione, dimensionato per 4 AE (abitanti equivalenti), costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff da 6.250 l;
- n. 1 filtro batterico anaerobico da 12 m3.

Il recapito finale dello scarico è un fosso interpodereale che confluisce nel Cavo Tagliata Sinistra di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po.

Le acque reflue di lavaggio del piano vacche e della buca mungitore non sono oggetto di autorizzazione allo scarico in quanto vengono raccolte nei contenitori di stoccaggio aziendali per il successivo utilizzo agronomico, conformemente alla Comunicazione N° 22739 del 28/02/2019.

Prescrizioni:

- 1) L' impianto di depurazione (fossa Imhoff e filtro batterico) deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della DGR 1053/2003;
- 2) L'installazione dell' impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
- 3) Il pozzetto di controllo posto a valle dell'impianto di depurazione, individuato per il controllo dello scarico, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
- 4) Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'articolo 101 comma 7, lettera b) del D.Lgs. 152/06, la Ditta dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione, unitamente all' istanza di modifica di AUA, al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Reggio Emilia, per i conseguenti atti di competenza;
- 5) Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria acque bianche e acque nere, le aree di cortile dovranno essere pertanto scoperte o in materiale permeabile;
- 6) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
- 7) Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, anche effettuando periodici interventi di manutenzione e controllo

sull'impianto stesso;

8) Degli interventi di manutenzione cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione;

9) I fanghi/grassi di risulta derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento come rifiuti ai sensi della normativa vigente;

10) Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore. Tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n.20719/2025

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n.2/2024

L'attività aziendale consiste in allevamento zootecnico di bovini da latte.

L'azienda agricola oggetto della presente AUA è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.37496 del 01/08/2024 che prende in considerazione la situazione aziendale con 210 capi bovini, di cui 180 vacche da latte e 30 vitelli.

L'azienda ha in previsione la costruzione di nuove stalle con conseguente incremento del numero dei capi.

Nella comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è riportato un secondo allevamento sito in via Pizzamiglia n.8 nel comune di Guastalla non oggetto della presente autorizzazione.

Prescrizioni:

- 1) La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
- 2) La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- 3) Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- 4) Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Pratica Sinadoc n.20719/2025

ALLEGATO D

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06.

La Ditta “**SOCIETA' AGRICOLA PIZZAMIGLIA DI CHIERICATI S.S.**” è autorizzata svolgere l'attività di **allevamento bestiame (bovini)** negli impianti ubicati in Comune di Guastalla - Via Pizzamiglia n.15 – Loc. San Girolamo – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività (p.to 4.37) – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E1	STALLE – RICOVERI ANIMALI	EMISSIONI DIFFUSE					
E2	STOCCAGGI FFLUENTI ZOOTECCNICI (VASCA/PLATEA/POZZO NERO)	EMISSIONI DIFFUSE					
E3	SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECCNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
E4	STOCCAGGI MATERIE PRIME IN SILOS A CARICAMENTO DALL'ALTO	EMISSIONI DIFFUSE					
E5	CALDAIA A GASOLIO DA 300 KW PER SALA MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

1) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia della sala mungitura gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa;

2) La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione,

etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/112205 del 20/06/2025 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc n.20719/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta dall'Azienda e le modifiche in progetto non genereranno il superamento dei limiti assoluti di zona vigenti nelle aree interessate né il superamento dei limiti differenziali di immissione nei confronti dei potenziali ricettori.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.